

R.G.L. 3706/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta

All'esito dell'udienza del 13/07/2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3706/2020 promossa da:

###, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Maria Cirillo e dall'avv. Michele Ianniello, elettivamente domiciliata in Torino alla via Bligny, 15, presso lo studio dell'avv. Ianniello;

RICORRENTE

Contro

ooo.

CONVENUTO

Avente ad oggetto: **appalto – somministrazione illecita di manodopera**

CONCLUSIONI

Per parte ricorrente:

“1) Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla premessa, a tutti gli effetti di legge, la violazione, da parte della convenuta ooo in persona del legale rapp.tep.t., del D.lgs 276/2003 e della vigente normativa in materia di appalto di manodopera e, per l'effetto, accertare e dichiarare che tra la ricorrente e la convenuta, in persona del legale rapp.te pro tempore, si è costituito ed è stato eseguito a far data dal 03.02.2016 ovvero da quella diversa che stabilirà il giudice, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento nel medesimo livello 3° rivestito ed indicato in narrativa, con condanna della resistente a ripristinare la funzionalità del rapporto di lavoro con la ricorrente e comunque ad assumerla con ogni conseguenza giuridica ed economica;

2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari?”;

Per parte resistente:

“Voglia il Tribunale Ill.mo:

Respinta ogni contraria istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione;

Previa, per il solo caso di necessità e senza inversione dell'onere della prova, ammissione della prova per interrogatorio e testi sulle circostanze capitolate nella parte in fatto con i nn. da 1) a 101), preceduti dall'espressione “vero che” e depurati di ogni aspetto valutativo, nonché in materia contraria sui capitoli ex adverso dedotti, per il denegato caso di loro ammissione;

I.

Dichiarare con ordinanza la litispendenza della presente causa rispetto al giudizio pendente fra le stesse parti innanzi alla Corte Suprema di Cassazione, R.G. n. 14929/2020 (adita per la Cassazione della sentenza n. 682/2019, pubblicata in data 01.10.2019, della Corte d'Appello di Bologna, Sezione Lavoro, R.G. n. 559/2018) e, per l'effetto, ordinare la cancellazione della presente causa ai sensi dell'art. 39 comma 1 c.p.c., ovvero, in subordine, sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sin visto l'esito di quello attualmente pendente innanzi alla Corte di Cassazione.

II.

In subordine, dichiarare improcedibili o inammissibili le avversarie domande (i) per i motivi di cui al paragrafo I lettera b) (oppure sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sin visto l'esito di quello attualmente pendente innanzi alla Corte di Cassazione) ovvero (ii) per i motivi di cui al paragrafo II del presente atto.

III.

In estremo subordine e nel merito:

Respingere il ricorso di ### e tutte le domande della ricorrente, assolvendo dalle stesse la società concludente.

Con il favore delle spese e degli onorari tutti di giudizio e patrocinio, oltre C.P.A., I.V.A. e rimborso forfetario nella misura del 15%".

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 29.6.2020 ### ha esposto di essere dipendente dal 1.1.2014 di §§§ (dal 1.1.2020 alle dipendenze di §§§ Financial Services s.p.a., in seguito a cessione di ramo d'azienda) e di essere sempre stata impiegata presso °°, in forza di appalto del servizio "Business process outsourcing" (BPO) in essere tra §§§ e °°.

La ricorrente ha proposto nel 2016 al Tribunale di Bologna domanda di accertamento della interposizione illecita di manodopera da parte di §§§ in favore di °°, e conseguente domanda di costituzione del rapporto di lavoro con quest'ultima, domanda respinta dal Tribunale felsineo, con sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Bologna, e con giudizio tutt'ora pendente in Corte di Cassazione.

agisce in questa sede formulando le medesime domande di accertamento dell'interposizione illecita di manodopera e di costituzione del rapporto di lavoro con °°, sostenendo che in seguito alla proposizione del ricorso davanti al Tribunale di Bologna, si sarebbero verificati nuovi fatti che giustificerebbero l'accoglimento delle domande, già rigettate. In particolare:

- L'1.1.2018 °° e §§§ hanno sottoscritto un nuovo contratto di appalto (doc. 6 di parte ricorrente);
- Dal mese di novembre 2016 ###, sino ad allora adibita al servizio Antifrode, è stata assegnata altresì al servizio di supporto amministrativo Aree Speciali, con svolgimento di nuove mansioni;
- Con sentenza parziale del 13.9.2019 n. 1310 il Tribunale di Torino (doc. 7 di parte ricorrente) ha dichiarato instaurato il rapporto di lavoro con °° di sette dipendenti di §§§, tra cui +++, sino ad allora referente/coordinatore di §§§; da allora, ### avrebbe continuato a svolgere le medesime mansioni dei colleghi poi assunti da °°.

Si è ritualmente costituita in giudizio °° esponendo, preliminarmente in fatto che da luglio 2020 ### non svolge più le sue mansioni nell'ambito dell'appalto °°. In diritto, la resistente ha eccepito preliminarmente la litispendenza, ritenendo che il presente giudizio sarebbe identico, per *petitum* e *causa petendi* a quello pendente in Cassazione, e in subordine la continenza, in quanto la causa di Bologna, pendente in Cassazione, avrebbe ad oggetto il riconoscimento della instaurazione del rapporto di lavoro per un periodo più ampio (dal 2014, anziché dal 2016); sempre in via preliminare ha eccepito la decadenza ex art. 6 l. n. 406/1966, non avendo la ricorrente impugnato l'interruzione del rapporto di lavoro con °°. Nel merito, ha contestato che vi siano state modifiche nell'organizzazione del lavoro successive al 2014, fatta eccezione per l'assunzione da parte di °° dei sette dipendenti ex §§§ per effetto della sentenza n. 1310/2019 del Tribunale di Torino. Quanto a quest'ultima circostanza, parte resistente ritiene che il periodo compreso tra l'assunzione dei sette

dipendenti ex §§§ (7.10.2019) e il rientro di #### presso gli uffici di §§§ (luglio 2020) rappresenti un arco di tempo insufficiente per giustificare una dichiarazione di illiceità dell'appalto, per fatti nuovi rispetto a quelli trattati dal Tribunale di Bologna. Ancora, nel merito, parte resistente ha negato che si possano ravvisare nella fattispecie in esame gli indici di illiceità dell'appalto, essendo il lavoro di #### organizzato da §§§, e risolvendosi i contatti con i dipendenti °°° in mera attività di confronto con la committente, con mera finalità di coordinamento delle attività svolte.

1. L'eccezione di litispendenza e di continenza

L'eccezione di litispendenza non può essere condivisa sia perché "*Non sussiste litispendenza fra due cause fra le stesse parti quando esse pendano in gradi diversi, potendo in tale caso ricorrere, eventualmente, un'ipotesi di sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ.*" (Cass. civ. Sez. 3, Ord. n. 8833/2002), sia perché parte ricorrente fonda la propria domanda su fatti nuovi, non oggetto dei precedenti giudizi svoltisi davanti al Tribunale di Bologna ed alla Corte d'Appello.

Mutuando il medesimo ragionamento svolto dalla Corte di legittimità in merito all'eccezione di giudicato, è difatti possibile affermare che nei rapporti di durata, oggetto del giudicato (o della causa pendente) è l'unico rapporto giuridico continuato e non gli effetti verificatisi nei singoli periodi del suo svolgimento, onde il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicitarsi anche in futuro e, pertanto, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti alla nuova decisione di questioni già risolte con provvedimento definitivo, che esplica efficacia anche nel tempo posteriore alla sua emanazione (cfr, *ex plurimis*, Cass., n. 3230/2001; 4304/2001; 4173/2001; 5448/2001), "*con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 16959/2003; 15931/2004)*".

Orbene, nel caso in esame è la stessa resistente a riconoscere (pag. 27) la sopravvenienza di un fatto idoneo, secondo la prospettazione attorea, a determinare il mutamento del contenuto materiale del rapporto di lavoro, rappresentato dalla assunzione di +++ da parte di °°° e di altri ex dipendenti di §§§ in seguito alla sentenza n. 1310/2019 del Tribunale di Torino e le prove testimoniali assunte hanno altresì riferito circa l'acquisizione di nuovi incarichi da parte di ####, dopo l'ottobre 2019 di attività riconducibili al settore Aree speciali, fermo restando che la idoneità o meno di tali circostanze a giustificare l'accoglimento della domanda è questione che attiene al merito della controversia.

Deve difatti escludersi che il contratto concluso tra §§§ e °°° l'1.1.2018 integri fatto nuovo, rispetto ai fatti già dedotti nel ricorso introduttivo della causa davanti al Tribunale di Bologna, attesa la completa identità delle schede allegate al contratto descrittive delle attività oggetto dell'appalto (schede 10 e 60).

Parimenti, non pare potersi affermare la continenza del procedimento originato a Bologna, rispetto a quello oggetto del presente giudizio, per il solo fatto che il *petitum* della causa più risalente è più ampio, sotto il profilo temporale, rispetto a quello oggetto di causa, sia perché anche in questo caso deve obiettarsi che le cause pendono in gradi diversi (Cass. civ. Sez. III Ord., 21/09/2007, n. 19525) sia perché anche la continenza presuppone l'identità della *causa petendi*. Con riferimento al rapporto di durata, anche la continenza ex art. 39 c.p.c., così come la litispendenza, deve essere apprezzata con riferimento ai fatti costitutivi della domanda, che nel caso di specie differiscono totalmente, radicandosi in periodi della prestazione lavorativa del tutto differenti.

2. L'eccezione di decadenza

Anche l'eccezione di decadenza sollevata da parte ricorrente ai sensi dell'art. 6 l. n. 604/1966 non può trovare accoglimento.

Anche a voler ammettere che la sola cessazione della adibizione della lavoratrice all'appalto °°, con richiamo della stessa a svolgere le sue mansioni in favore della società datrice di lavoro, rientri tra i fatti costitutivi della decadenza prevista dall'art. 32 co. 4 lett. d) l. n. 183/2010 (come parrebbe evincersi dalla distinta previsione in materia di somministrazione irregolare prevista dall'art. 39 d.lgs. n. 81/2015), deve ritenersi che la pendenza del presente giudizio allorché è cessata l'adibizione di #### consenta di ritenere impedita la decadenza. Se in costanza di adibizione della lavoratrice all'appalto, quest'ultima agisce per ottenere la costituzione del rapporto di lavoro in favore dell'appaltatore e successivamente viene meno l'adibizione all'appalto, appare superfluo imporre alla lavoratrice un nuovo onere di contestazione del provvedimento di cessazione di adibizione all'appalto, venendo meno l'esigenza *“di evitare che un possibile contenzioso, attivabile dal lavoratore, possa rimanere latente per tutto il tempo di prescrizione dell'azione di annullamento ovvero per un tempo lungo e indefinito in caso di azione di nullità”* e, più in generale di *“far emergere in tempi brevi il contenzioso sull'atto datoriale”* (Corte Cost. n. 212/2020), poiché in questo caso sono già *sub iudice* i fatti costitutivi della domanda ex art. 29 co. 3 bis d.lgs. 276/2003.

3. La domanda di accertamento della illiceità dell'appalto

Come detto, tenuto conto delle domande oggetto del giudizio pendente in Cassazione, l'esame della domanda di parte ricorrente viene limitato ai fatti successivi al 7.10.2019, che appare la data in seguito alla quale risultano essersi verificati mutamenti nell'organizzazione dell'appalto che consentono di ritenere ammissibile la domanda di parte ricorrente in questa sede.

Il d.lgs. n. 276/2003 ha disciplinato la figura dell'appalto, che ai sensi dell'art. 29 si distingue dalla somministrazione di lavoro sulla base dei criteri, già enucleati con riferimento alla disciplina previgente, dell'autonomia organizzativa e funzionale dell'attività dell'appaltatore, precisandosi che questa può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

Nel caso in cui il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto sia invece svolto dall'appaltante, potrà configurarsi un appalto illecito, ovvero una somministrazione irregolare (Cass. civ. sez. lav., 13/02/2020, n. 3632).

Già nel vigore della L. n. 1369 del 1960, in caso di appalto caratterizzato da uno scarso apporto di mezzi materiali comunemente definiti a bassa intensità organizzativa e ad alta intensità di lavoro - per accertare la sussistenza della fattispecie vietata dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1 la giurisprudenza della Corte di Cassazione aveva attribuito rilievo preponderante alla diretta organizzazione, direzione di controllo dei dipendenti assunti dall'interposto da parte del committente (v. Cass. n. n. 12201 del 06/06/2011, Cass. n. 15693 del 03/07/2009).

Si è poi precisato che nell'interposizione illecita le disposizioni impartite debbano essere riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, e non al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto (v. Cass. 12/4/2018 n. 9139).

Un orientamento consolidato della Corte di Cassazione (Cass. nn. 15557/2019, 27213 del

26/10/2018, 7820/2013, 15693/2009, 1676/2005), afferma che per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell'esistenza di una interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore.

Ad es. si richiama Sez. L n. 15693 del 03/07/2009 secondo cui *"In relazione al divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera o con l'ausilio di attrezzature e mezzi modesti, costituiscano un servizio in sé svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore e con assunzione da parte dello stesso dei relativi rischi economici, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto"*. Ma anche di recente Sez. L n. 27213 del 26/10/2018 ha affermato che *"Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento "gli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti ai complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo"*.

Occorre dunque effettuare un accertamento complesso mirato alla fattispecie concreta ed in particolare, soprattutto quando si tratta di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. *labour intensive*), attraverso un'attenta verifica dell'organizzazione aziendale e delle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa; tenendo presente tutte le condizioni (servizio autonomo, organizzazione autonoma, esercizio potere direttivo, rischio d'impresa) richieste ai fini della legittimità dell'appalto del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, e dall'art. 1655 c.c. che esso richiama.

Da ultimo, Cass. civ. sez. VI, 25/06/2020, n.12551 ha ritenuto che l'assenza di un referente, ovvero un preposto responsabile col compito di sovrintendere i lavori e dirigere i lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, la ricezione direttamente dal personale della committente delle indicazioni sul lavoro da svolgere, l'impiego da parte dei lavoratori ricorrenti di beni strumentali essenziali forniti dalla committente, l'utilizzo del badge d'ingresso, l'assoggettamento alla registrazione dell'orario di lavoro da parte della committente integrano una *"serie complessa di elementi indiziari i quali confermano che gli stessi lavoratori fossero per intero calati all'interno della complessa organizzazione della committente rimanendo totalmente assoggettati al potere di controllo e direttivo della medesima committente"*.

Detti indizi di carenza di alcuna organizzazione effettiva del lavoro della ricorrente da parte del titolare del rapporto di lavoro appaiono sussistere nel caso di specie.

In sede di interrogatorio libero ---, procuratrice della società resistente, ha dichiarato: *"da informazioni che ho acquisito, so che durante il periodo del lock down, quando tutti i dipendenti °° hanno iniziato a lavorare in smart working la struttura di ####, per alcune specifiche attività ha chiesto il supporto a §§§ da parte delle uniche due risorse rimaste fisicamente negli uffici di lungo*

Dora; mi riferisco in particolare alla gestione delle code FAX di cui ha parlato ###; è stato &&& ad adibire la ### a questo servizio, dandone poi comunicazione ###; poi l'altra attività che richiedeva la presenza fisica era quella di inviare le procure ai legali fiduciari; questo sia per l'antifrode che per le aree speciali; per le aree speciali se ne sono sempre occupati altri colleghi, nel lock down ### ha fornito un supporto come dicevo effettuando questi invii quando poi i colleghi sono rientrati, in particolare +++, verso maggio 2020, l'attività è stata poi svolta solo dai dipendenti °°, per cui la ### ha continuato a svolgere prevalentemente l'attività di supporto all'antifrode e solo in via residuale l'attività di supporto alle aree speciali, anche se la scheda di appalto è unica”.

Su esibizione del doc. 9 di parte ricorrente, mail 15.5.2020 ore 10,12 --- ha dichiarato:

“il documento conferma che in quel periodo il sig. +++ non era ancora rientrato e con questa email si chiedeva a ### di compiere attività che richiedeva la presenza fisica; stessa cosa per la richiesta di invio delle deleghe via posta”.

Il sig.###, responsabile delle Aree speciali, in sede di escussione testimoniale, ha dichiarato: “da marzo 2020 il personale non ha avuto più accesso agli uffici; mi venne comunicato da &&& che le due risorse §§§ potevano proseguire nel servizio in presenza; in quel periodo §§§ ha proseguito a fare l'attività che già faceva (supporto alle aree speciali); ### è possibile che in quel periodo si sia occupata dell'invio delle procure agli avvocati che io firmavo per le costituzioni in giudizio; mi risulta che a gennaio e febbraio 2020 sia successo una volta al mese che ### fosse adibita a rispondere al telefono; io avevo mandato una comunicazione con i turni, per cui una giornata al mese è stata coperta da ###; si trattava della ricezione di telefonate da parte di danneggiati; l'addetto prendeva nota di chi aveva chiamato e cosa voleva; si trattava di attività di segreteria; a domanda: ricorda di essersi confrontato con il sig. &&& sulla possibilità di adibire ### a tale servizio? il teste risponde:

direi di sì; è stata una comunicazione verbale [...] ### si occupava di supporto amministrativo all'antifrode sia prima che dopo l'ottobre 2019; le attività relative al supporto amministrativo alle aree speciali assegnate dopo l'ottobre 2019 sono quelle che ho detto prima: invio delle procure e code fax; ho dato indicazioni dirette a ### solo con riferimento all'attività di conferimento delle procure che ho inviato io; potrebbe essere successo che su una determinata pratica possa avere chiesto a ### di inviare una procura urgente, nel periodo in cui c'erano soltanto loro di §§§”;

Su esibizione del doc. 8 il teste --- ha dichiarato: *“riconosco il documento; l'ho predisposto io; effettivamente il servizio di risposta al telefono è stato assegnato a ### anche nel mese di dicembre; durante il periodo di lock down non ho coordinato io la copertura del servizio telefonico, per cui immagino sia stato &&& a indicare chi dovesse coprire il servizio;*

non ricordo di avere chiesto a &&& di provvedere alla copertura del servizio telefonico; §§§ e ### sapevano che c'era da coprire quel servizio, per cui non so dire se il servizio sia stato organizzato da &&& o se lo abbiano gestito in autonomia; era un servizio indicato nella scheda del contratto”;

Su esibizione del doc. 8 denominato 16.12.2019 Ferie conc. --- ha dichiarato: *confermo di avere mandato la mail del 16.12.2019 ore 19.48 , che segue una mail di &&& che comunicava alla ### che poteva procedere a prendere il permesso; &&& autorizza la ### a prendere le ferie e mi mette in conoscenza; successivamente la ### mi scrive dicendo che vuole prendere altre 4 ore e io l'ho autorizzata, per garantire la continuità del servizio; la mia mail comunque seguiva un'autorizzazione che già aveva dato &&&; preciso comunque che la richiesta della ### doveva essere preceduta dalla richiesta al &&&, quindi ha invertito la procedura”.* Dalle dichiarazioni rese

dalla procuratrice della società dott.ssa e dal teste --- è emerso che in effetti dal mese di ottobre 2019, la sig.ra ### ha svolto attività connesse alle aree speciali, svolgendo quindi le medesime mansioni svolte dai colleghi assunti in °°sai in seguito alla sentenza n. 1310/2019 del Tribunale di Torino su indicazione di +++ o dello stesso ---. Alcun intervento di &&& nella gestione delle mansioni di ### nel periodo di lock down è emerso in giudizio.

Sulla illiceità dell'appalto con riferimento all'attività svolta nel settore delle aree speciali per difetto di alcuna organizzazione del lavoro e di coordinamento da parte del titolare formale del rapporto di lavoro si rinvia integralmente a quanto già accertato e dichiarato da questo Tribunale, con la sentenza n. 1310/2019 che ha portato all'assunzione di +++ e di altri sei dipendenti §§§ da parte di °°°.

Il fatto che dopo l'ottobre il servizio di gestione del servizio di supporto amministrativo per le aree speciali sia proseguito senza alcun mutamento sotto il profilo organizzativo dei lavoratori impiegati (tutti, ormai dipendenti di °°°), con il diretto coinvolgimento della sig.ra ###, dipendente di §§§, tutti sotto il coordinamento di +++, ormai anch'egli dipendente °°, appare elemento particolarmente significativo della assenza di un vero e proprio coordinamento, quantomeno rispetto a tali attività, da parte del datore di lavoro formale §§§, rispetto all'attività lavorativa svolta da ###.

Non solo, ma nel periodo compreso tra l'ottobre 2019 e luglio 2020, ### ha ricevuto indicazioni sulle mansioni da svolgere da --- (mail doc. 9 di parte ricorrente, mail 15.5.2020 ore 10,12) e +++ (si vedano le dichiarazioni rese in sede testimoniale sopra riportate, nonché il doc. 9 di parte ricorrente, mail 29.11.2019 ore 9,13); è stata incaricata di svolgere mansioni che i dipendenti °°° non potevano svolgere da remoto, a causa delle limitazioni imposte dai decreti emergenziali legati alla pandemia, divenendo quindi dipendente totalmente fungibile rispetto alle mansioni svolte dai dipendenti °°°, senza che per tali nuove mansioni sia stato provato il coinvolgimento del coordinatore di §§§, &&&; in una occasione --- ha accordato direttamente, senza intermediazione di &&&, un permesso di 4 ore a ###.

Il fatto che l'accertamento compra un arco temporale limitato a circa nove mesi (ottobre 2019- luglio 2020), non vale di per sé ad escludere, in detto periodo, un potere organizzativo e direttivo della prestazione lavorativa della sig.ra ### da parte della committente. L'eccezionalità del periodo relativo al lock-down, anziché escludere il giudizio di illiceità dell'appalto, ha in realtà ben evidenziato come l'appaltatore abbia considerato, non solo in tale periodo, ma anche nei mesi immediatamente precedenti, ### quale unità completamente fungibile rispetto ai colleghi adibiti al supporto amministrativo delle aree speciali poi assunti da °°° per effetto della sentenza emessa dal Tribunale di Torino.

Infine, non risulta provato che dopo il mese di ottobre 2019 la gestione del supporto amministrativo da parte di ### sia stato marginale rispetto alla mansione principale di supporto amministrativo al servizio antifrode: tale deduzione non può desumersi dal fatto che la ricorrente sia rimasta l'unica ad occuparsene dopo la cessazione dei rapporti di lavoro delle colleghe, avendo il teste dichiarato che attualmente tale attività viene gestita direttamente dai funzionari dell'antifrode (*“attualmente il supporto amministrativo viene gestito da parte mia e della collega direttamente; oggi facciamo tutto da soli”*), a conferma del fatto che tale attività risulta poter essere svolta in aggiunta ad ulteriori attività.

Tutte le circostanze sopra riportate, paiono idonee a ritenere fondata la domanda di parte ricorrente, con decorrenza dal 7.10.2019, data di assunzione degli *ex* dipendenti §§§ per effetto della sentenza

n. 1310/2019 del Tribunale di Torino, a cui ha fatto seguito il coinvolgimento di ### nello svolgimento delle attività relative alle Aree speciali, coordinate da +++ nei termini sopra indicati.

4. Le spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo, applicati i valori medi di cui al D.M. n. 55/2014, con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. accerta e dichiara che tra ### e °°° è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con lo stesso livello riconosciuto dal precedente datore di lavoro e con decorrenza (anche ai fini dell'anzianità di servizio) dal 7.10.2019 e condanna °°° al ripristino del rapporto di lavoro;
2. Condanna °°° a rimborsare a ### le spese di lite, che si liquidano in € 8.815,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, con distrazione in solido in favore dell'avv. Ernesto Maria Cirillo e dell'avv. Michele Ianniello, dichiaratisi antistatari.

Torino, 13/07/2021

Il Giudice

dott. Nicola Tritta